



# Azione Cattolica Italiana Delegazione Regionale Calabria

## REGOLAMENTO REGIONALE

### **Art. 1 - Il collegamento regionale**

Nell'ambito della associazione nazionale di Azione Cattolica, con riferimento alla Regione ecclesiastica della Calabria, in conformità con le norme contenute nello Statuto Nazionale e nel Regolamento Nazionale della associazione, è istituito il Collegamento regionale.

### **Art. 2 - Organi del Collegamento regionale**

- 1 - Il Consiglio Regionale;
- 2 - Il Comitato dei Presidenti diocesani;
- 3 - La Delegazione regionale;
- 4 - Il Delegato regionale;
- 5 - L'Assemblea regionale.

### **Art. 3 - Il Consiglio regionale**

a. Il Consiglio Regionale della Calabria è formato dalle Presidenze Diocesane e da un segretario per ciascuno dei Movimenti presenti nelle associazioni diocesane della regione. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio i membri della Delegazione regionale. Sono, infine, membri del Consiglio Regionale dell'AC i due incaricati regionali della FUCI, i delegati e i vicedelegati regionali del MEIC, i delegati e i vicedelegati del MIEAC.

b. Il Consiglio Regionale si riunisce in seduta ordinaria di norma almeno tre volte l'anno, su convocazione del Delegato Regionale, che lo presiede. Le delibere sono assunte dal Consiglio Regionale a maggioranza semplice dei presenti e sono valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio Regionale può essere richiesta da quattro Presidenze diocesane o da un terzo dei Consiglieri regionali, per esaminare specifiche tematiche. La richiesta deve contenere la specificazione delle tematiche proposte e la loro motivazione.

c. Unitamente alla convocazione della riunione del Consiglio Regionale, il Delegato regionale, d'intesa con la Delegazione Regionale, invia l'ordine del giorno.

Le Presidenze Diocesane possono proporre l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari tematiche afferenti la vita associativa.

d. Alla scadenza del mandato il Consiglio Regionale, su convocazione del Delegato regionale, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione il Consiglio procede alla elezione del Delegato Regionale e della Delegazione Regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale, definisce le linee di lavoro del Collegamento regionale. Nella stessa seduta il Consiglio regionale provvede altresì a deliberare sulle candidature per le elezioni del Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale uscente.

e. La Delegazione Regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani, predispone una lista di candidature per le cariche elettive. Tale lista può essere integrata con altre candidature in occasione dell'inizio dell'Assemblea Regionale. Per le candidature a Delegato Regionale la Delegazione Regionale uscente, d'intesa con l'Assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale della Calabria.

f. L'Assemblea Regionale procede, in prima istanza, alla elezione del Delegato Regionale. In seguito procede alla elezione degli altri membri della Delegazione Regionale.

L'elezione del Segretario e dell'amministratore della Delegazione Regionale avviene su proposta del Delegato Regionale eletto.

Per l'elezione del Delegato Regionale e di ciascun membro della Delegazione regionale le maggioranze richieste sono quelle indicate negli articoli 26.5 e 26.6 del Regolamento Nazionale.

Ciascun elettore può esprimere due preferenze per i membri della Delegazione cui compete la responsabilità di ciascuna articolazione (adulti, giovani, ACR), una sola preferenza per la elezione del Delegato Regionale. Qualora un Consigliere Regionale fosse nell'impossibilità di partecipare alle votazioni, può delegare un altro socio dell'associazione ad esercitare il diritto di voto.

g. Per quanto riguarda le regole generali per l'esercizio di voto e la titolarità dell'elettorato passivo si richiamano espressamente gli articoli 7 e 8 del Regolamento nazionale.

#### **Art. 4 - il Comitato dei Presidenti diocesani**

I Presidenti delle Associazioni diocesane della Calabria costituiscono il Comitato dei Presidenti Diocesani. Il Comitato dei Presidenti Diocesani ha funzioni consultive, è convocato dal Delegato Regionale, che lo presiede, almeno una volta all'anno. Di norma, alle riunioni del Comitato dei Presidenti diocesani partecipano i membri della Delegazione regionale.

#### **Art. 5 - la Delegazione regionale**

A. La Delegazione regionale è composta dai membri eletti dall'Assemblea Regionale:

- due incaricati regionali del settore adulti,
- due incaricati regionali del settore giovani,
- due incaricati regionali dell'ACR,
- un segretario,
- un amministratore.

Fanno inoltre parte della Delegazione regionale:

- un membro in rappresentanza del Movimento lavoratori,
- un membro in rappresentanza del Movimento studenti,
- i Consiglieri Nazionali eletti appartenenti ad una delle Associazioni diocesane della Regione.

Fanno, inoltre, parte della Delegazione Regionale l'Assistente Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Calabria, e gli Assistenti delle articolazioni (settori e movimenti).

La Delegazione si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Delegato Regionale che la presiede. Nella convocazione il Delegato avrà cura di comunicare l'ordine del giorno.

Alle riunioni della Delegazione Regionale possono essere invitati a partecipare i responsabili regionali di FUCI, MEIC e MIEAC o loro delegati.

La Delegazione Regionale coopta una coppia per sottolineare l'attenzione dell'Associazione nei confronti della famiglia, secondo l'articolo 9 dello Statuto. La

Delegazione Regionali, per ragioni di opportunità e per meglio qualificare il lavoro associativo può, a discrezione, cooptare altri membri. Ai membri cooptati non compete diritto di voto.

Per quanto riguarda gli incarichi elettivi relativi alla Delegazione Regionale si richiamano espressamente gli articoli 9 e 10 del Regolamento nazionale.

B. per quanto riguarda le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi per il Delegato Regionale e per gli altri membri della Delegazione Regionale si richiamano espressamente gli articoli 11 e 12 del Regolamento Nazionale.

C. La riunione di Delegazione Regionale è valida se vi prendono parte almeno la metà più uno dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri eletti presenti, in caso di parità prevale il voto del Delegato.

D. In caso di dimissioni o di impedimento grave di uno dei membri eletti della Delegazione Regionale subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile per indisponibilità degli interessati o per esaurimento dei nominativi, la Delegazione Regionale, previa consultazione con il Comitato dei Presidenti Diocesani, provvede a cooptare un nuovo membro della Delegazione Regionale, che resterà in carica fino al successivo Consiglio Regionale. In tale sede si procederà alla elezione del nuovo membro.

E. La Delegazione Regionale può promuovere la formazione di gruppi di lavoro e/o commissioni di studio.

#### **Art. 6 - il Delegato regionale.**

Il Delegato Regionale rappresenta unitariamente gli aderenti alla Azione Cattolica della Regione.

E' eletto dall'Assemblea Regionale, di norma fra coloro che hanno già maturato una esperienza di Presidente Diocesano in una delle Associazioni diocesane della Regione.

Presiede e coordina la Delegazione Regionale, il Consiglio Regionale, il Comitato Presidenti Diocesani e l'Assemblea Regionale.

A norma del vigente Statuto Nazionale, è membro di diritto del Consiglio Nazionale della Associazione.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione Regionale individuano al proprio interno un Delegato Regionale vicario che cura la ordinaria amministrazione. La Delegazione Regionale, previa consultazione con il Comitato dei Presidenti Diocesani, convoca entro 60 giorni il Consiglio Regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato Regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato.

#### **Art. 7 - Compiti della Delegazione Regionale.**

La Delegazione regionale svolge i seguenti compiti:

1. favorisce ed anima con specifiche iniziative il collegamento e la collaborazione fra le associazioni diocesane della regione;
2. facilita il collegamento fra le associazioni diocesane ed il livello nazionale;
3. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;

4. progetta ed attua, anche in collaborazione con il Comitato dei Presidenti Diocesani, quelle iniziative associative che, coinvolgendo diverse Associazioni Diocesane, risultino più efficacemente gestite dal livello regionale;
5. promuove e cura la collaborazione con la Conferenza Episcopale Calabria;
6. promuove e cura i rapporti con gli organismi pastorali e con le altre aggregazioni laicali presenti in regione;
7. promuove e cura i rapporti con le istituzioni civili in ordine a quelle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie della associazione.

#### **Art. 8 - L'Assemblea regionale.**

A norma dell'art. 24.6 del Regolamento Nazionale, l'Assemblea regionale è costituita dall'insieme dei membri dei Consigli Diocesani. Partecipano ai lavori dell'Assemblea regionale uno dei due presidenti diocesani della FUCI, i presidenti diocesani del MEIC e del MIEAC.

L'Assemblea regionale è convocata dal Delegato Regionale, d'intesa con la Delegazione regionale e il Comitato Presidenti diocesani, qualora si ritenga di dover discutere e deliberare su questioni di particolare rilevanza.

#### **Art. 9 – Gli Assistenti regionali**

L'Assistente Regionale e gli altri sacerdoti assistenti sono nominati dalla Conferenza Episcopale Calabria. Sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio, salva altra disposizione della CEC.

Gli Assistenti partecipano ad ogni momento della vita associativa regionale del settore o articolazione loro affidato. Inoltre, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (delegazione, consiglio, assemblea) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative.

#### **Art. 10 - Disposizione finale.**

Il Consiglio Regionale delega la Delegazione regionale ad apportare quelle modifiche redazionali che dovessero essere richieste dal Consiglio nazionale in sede di verifica del presente Regolamento.